

**Comune di PADOVA**

Provincia di PADOVA



**IMPIANTO FOTOVOLTAICO UBICATO IN ZONA  
INDUSTRIALE DI PADOVA PRESSO  
I “RUSTICI INDUSTRIALI”**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

INCENTIVAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI  
AI SENSI DEL DM 28 LUGLIO 2005, 6 FEBBRAIO 2006 E 19 FEBBRAIO 2007

Padova, maggio 2007



### **Art. 1. OGGETTO**

La ditta aggiudicataria dell'appalto, indetto dal Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova (di seguito denominato "Ente appaltante"), dovrà provvedere alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico di 109,200 kWp; l'impianto dovrà essere installato presso i "Rustici Industriali" ubicati in Via Austria, zona industriale di Padova.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla fornitura dei materiali aventi le caratteristiche specificate nel successivo Art.5. e relativa installazione a regola d'arte, garantendone per 20 (venti) anni il servizio di gestione e manutenzione.

A partire dalla data dell'entrata in esercizio dell'impianto inizierà a decorrere tale periodo di gestione e manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, a carico della ditta aggiudicatario alla quale verrà riconosciuto il corrispettivo annuo posto a base di gara pari a Euro 7.000,00 soggetto a ribasso.

Qualora in sede di contabilizzazione annua della produzione di energia effettivamente prodotta e ceduta in rete venissero riscontrate diminuzioni eccedenti la tolleranza ammissibile, verrà applicata una detrazione al corrispettivo annuo di cui sopra pari al prodotto della minore producibilità ottenuta espressa in kWh per la somma della tariffa incentivante riconosciuta e il valore del beneficio di cui all'art. 8 del Decreto 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387."

### **Art 2. AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo complessivo dei lavori è pertanto costituito dalla somma dell'importo a base d'asta e degli oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Importo a base d'asta:	Euro 694.280,00
<u>Oneri per la sicurezza:</u>	<u>Euro 7.081,60</u>
Importo complessivo dei lavori	Euro 701.361,60
<u>Totale somme a disposizione:</u>	<u>Euro 20.000,00</u>
<b>Importo complessivo di progetto</b>	<b>Euro 721.361,60</b>

Gli oneri per la sicurezza saranno desumibili dagli specifici piani che dovranno essere redatti dall'aggiudicatario ai sensi di legge.

### **Art 3. OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, LEGGI E REGOLAMENTI**

L'Appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale e per quanto non sia in opposizione con le norme dello stesso, anche dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e ciò indipendentemente dal fatto che talune norme dei testi suddetti siano esplicitamente richiamate ed altre no.

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alle assicurazioni, alle previdenze, all'infortunistica, all'invalidità, alle malattie ecc. degli operai;
- b) delle disposizioni relative all'assunzione dei reduci e degli invalidi di guerra a sensi anche della legge n. 375 del 3/6/1950;

- c) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare di quelle dell'ex E.N.P.I.(Ente Nazionale Previdenza Infortuni), in particolare del D.P.R. 19/3/55 n. 520, del D.P.R. 7/1/56 n. 164, della legge 23/12/1978 n. 833, della legge 12/8/82 n. 597 e successivi decreti relativi alla materia;
- d) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità Governative, Regionali, Provinciali, Comunali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione del Consorzio, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato;
- e) le leggi 13/9/1982 n. 646, 12/10/1982 n. 726, 23/12/1982 n. 936, 19/03/1990 n. 55 (legge "antimafia") sui subappalti, e successive modifiche e aggiornamenti e la legge n. 410 del 30/12/1991;

Per quanto riguarda l'impiego di materiali per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'Impresa - su richiesta della Direzione Lavori - è tenuta all'osservanza delle norme che pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi.

L'osservanza di tutte le norme sopra indicate, in maniera sia esplicita che generica, si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni ecc. che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori.

L'Impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto, le condizioni normative e retributive previste nei contratti collettivi di lavoro in atto e/o di nuova stipulazione applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori; nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Impresa è responsabile, in rapporto al Consorzio della osservanza dei contratti collettivi di lavoro da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui a comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Impresa.

In caso di violazione degli obblighi precisati nel presente paragrafo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Consorzio comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e si procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in

acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante né ha titolo a risarcimento danni.

#### **Art 4. PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO**

All'atto della consegna dei lavori, di cui all'Art. B.11, l'Impresa dovrà provvedere e dichiarare altresì di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

Di ciò si darà atto nel verbale di consegna dei lavori.

L'Impresa è tenuta ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in particolare ai D.P.R. n. 547/55, n. 164/64, n. 302/56, n. 303/56 nonché ai D.Lgs. 494/96 e n. 528/99 e D.P.R. n. 222/03.

L'Impresa provvederà inoltre:

a portare a conoscenza di tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, tutti i rischi rilevati e di cui al primo comma;

a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori le norme e le disposizioni di cui al secondo comma;

a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;

a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

ad informare immediatamente la Direzione dei Lavori in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge. La Direzione dei Lavori ha ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Impresa circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 - 7° comma - della Legge 19/3/90 n. 55 - che qui si intende integralmente riportato - l'Impresa ed i suoi subappaltatori o cottimisti saranno tenuti ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori.

L'Impresa sarà responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei propri subappaltatori o cottimisti nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto o del cottimo.

L'Impresa trasmetterà, altresì alla Direzione Lavori competente, per se stessa e per le Imprese subappaltatrici o cottimiste, la documentazione descritta al suddetto art. 18 - 7° comma, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni della data del Verbale di consegna dei lavori stessi.

Successivamente la suddetta documentazione dovrà essere trasmessa con cadenza quadrimestrale.

Il Direttore dei Lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, in caso di appalto di opere o servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato

in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributivi previdenziali dovuti.

Ai sensi di quanto disposto all'Art. 18 – 8° comma - della suddetta legge - che qui si intende integralmente riportato - l'Impresa dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del Verbale di consegna dei lavori stessi, il Piano Operativo di Sicurezza fisica dei lavoratori nonché, gli specifici piani predisposti dalle Imprese subappaltatrici o cottimiste.

L'appaltatore ai sensi dell'art. 131 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, dovrà redigere e consegnare al Consorzio, un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, ed un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare del piano di sicurezza sostitutivo. Tali Piani saranno messi a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo sui cantieri e trasmessi alla Direzione Lavori.

A tal fine l'Impresa sarà responsabile del rispetto dei Piani stessi e del coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere attraverso il Direttore Tecnico di cantiere.

Nell'ipotesi di Associazione temporanea di Imprese o di Consorzio tale obbligo incombe all'Impresa Mandataria o designata quale Capogruppo.

#### **Art.5. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI PRINCIPALI DELL'IMPIANTO**

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla realizzazione dell'impianto, alla gestione ed alla manutenzione per l'intero ventennio a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Le caratteristiche dell'impianto dovranno essere le seguenti:

##### ***Specifiche tecniche moduli fotovoltaici***

- Potenza di picco: 180 W (tolleranza +/- 5 %)
- Tensione alla massima potenza: 36,21 V
- Corrente alla massima potenza: 5,11 A
- Tensione a circuito aperto: 44,9 V
- Corrente di corto circuito: 5,75 A
- Dimensioni : 1575 \* 826 \* 46 mm
- Tipologia delle celle: Silicio monocristallino
- Numero di celle: 72

##### ***Specifiche tecniche Inverter***

Tensione di rete: 400 V +/- 5%, 50 Hz, cos f

Consumo notturno: 0 W

Metodo di raffreddamento: naturale o forzato

Grado di protezione: IP 65

Temperatura di funzionamento: -25 / + 60

La ditta aggiudicataria dovrà fornire entro la data di conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto:

- la documentazione attestante che l'impianto fotovoltaico è realizzato con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati per altri impianti (in conformità con l'articolo 4, comma 7 del D.M. 6 febbraio 2006 che integra l'articolo 4, comma 3 del D.M. 28 luglio 2005);
- la documentazione di acquisto dei principali componenti dell'impianto (moduli fotovoltaici, inverter ed eventuali protezioni d'interfaccia);
- la certificazione di garanzia dei moduli. La certificazione, rilasciata dal costruttore, deve attestare il numero di anni di garanzia delle prestazioni e deve essere riferita a tutti i moduli fotovoltaici installati;
- la certificazione di conformità per i moduli fotovoltaici. La certificazione, rilasciata da un laboratorio accreditato, deve attestare la conformità alla norma CEI EN 61215, per moduli al silicio cristallino, e alla CEI EN 61646 per moduli a film sottile;
- la certificazione di conformità per gli inverter.

La certificazione, rilasciata da un organismo di certificazione abilitato e riconosciuto, deve attestare la conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili e deve fare riferimento alle prove di tipo effettuate.

#### **Art.6. CAUZIONI**

Al momento della sottoscrizione del contratto la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia fidejussoria degli obblighi assunti stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui agli artt. 30, comma 3, 41, comma 4 e 42, comma 2, della L.R. n. 27/2003, in riferimento esclusivamente al ribasso in percentuale offerto relativo al criterio di aggiudicazione 1) *il prezzo*, di cui al punto 2) del bando di gara.

La mancanza della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione, presentata in sede di offerta, da parte dell'ente appaltante.

In tal caso l'appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento.

#### **Art.7. POLIZZE ASSICURATIVE**

L'impresa aggiudicataria dovrà altresì costituire l'ulteriore garanzia contrattuale di cui all'art. 35, comma 2, della L.R. n. 27/2003.

Alla liquidazione della rata di saldo, l'appaltatore è tenuto a presentare la garanzia fidejussoria di cui all'art. 102, comma 3, del D.P.R. n. 554/99 e all'art. 141, comma 9, del D. Lgs. 163/2006.

La somma da assicurare con polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere edili anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori è stabilita in Euro 3.000.000,00. Detta polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con il massimale definito a norma dell'art. 103, comma 2, del D.P.R. n. 554/99, pari a Euro 500.000,00.

Oltre alle garanzie già indicate l'appaltatore sarà obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una fidejussione bancaria o una polizza assicurativa indennitaria ventennale a copertura dei rischi di rovina

totale o parziale dell'impianto ovvero da rischi derivanti da difetti progettuali, costruttivi o di materiali che compromettano la producibilità annua dell'impianto. La garanzia deve contenere la previsione del pagamento in favore dell'Ente, non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

#### **Art.8. SUBAPPALTO**

I subappalti saranno soggetti alle disposizioni della Legge 19/3/1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

Essi verranno quindi rilasciati, purché preventivamente richiesti in sede di offerta e contenuti nei limiti fissati dalla Legge suddetta, previa istruttoria da parte di questo Consorzio.

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta l'Impresa dovrà produrre la seguente documentazione relativa all'Impresa Subappaltatrice:

- a) Domanda da cui risulti la descrizione dettagliata e l'importo delle opere da subappaltare.
- b) Attestazione S.O.A. in corso di validità (in originale o copia autenticata ai sensi degli artt. 46-47-76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) per categorie ed importi adeguati oppure, se consentiti dalla vigente legislazione, alla C.C.I.A.A. (in originale o copia autenticata ai sensi degli artt. 46-47-76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445).
- c) Dichiarazione dell'Impresa (autenticata ai sensi degli artt. 46-47-76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'Art. 2359 C.C. nei confronti dell'Impresa Subappaltatrice o delle singole Imprese in caso di Raggruppamento Sub Impresa.
- d) Elenco attrezzature, lavori eseguiti, organico.
- e) Referenze bancarie, copia dichiarazione I.V.A. dell'ultimo anno regolarmente sottoscritta e corredata dalla ricevuta dell'avvenuta presentazione, copia autenticata dei bilanci degli ultimi tre esercizi, cifra di affari relativa all'ultimo triennio, portafoglio lavori, dichiarazione giurata relativa alla regolarità contributiva e previdenziale.
- f) D.U.R.C. in corso di validità;
- g) Certificati dei Carichi Pendenti presso il Tribunale, presso la Pretura e del Casellario Giudiziale (in originale o copia autenticata ai sensi degli artt. 46-47-76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) in corso di validità relativi a Legali Rappresentanti, Amministratori, Membri dell'eventuale Consiglio di Amministrazione, Procuratori Generali e Direttori Tecnici corredata da dichiarazione autenticata ai sensi dell'Art. 20 Legge 4/1/1968 n. 15 con la quale essi dichiarino "di non avere in corso procedimenti penali nonché procedimenti o provvedimenti per l'applicazione delle misure di sicurezza di cui alla citata Legge n. 55/90".
- h) Autocertificazione Antimafia (in originale o copia autenticata ai sensi degli artt. 46-47-76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) in corso di validità relativo all'Impresa ed ai soggetti di cui al precedente punto f).
- i) Modello G.A.P. ai sensi dell'art. 2 legge n. 726 del 12/10/1982 e legge n. 410 del 30/12/1991, debitamente compilato (per ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto f) datato e sottoscritto dai legali rappresentanti dell'Impresa Appaltatrice e Subappaltatrice.

Si precisa che tutte le certificazioni di cui ai precedenti punti f) e g) dovranno essere comunque corredate dal Certificato rilasciato dalla Cancelleria del competente Tribunale o dalla C.C.I.A.A. (in originale o copia autenticata ai sensi degli artt. 46-47-76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) in corso di validità recante nominativo e qualifica di tutti i soggetti di cui al suddetto punto f).

E' fatta salva ogni ulteriore documentazione che questo Consorzio ritenesse di dover acquisire.

Si precisa infine:

Entro 20 (venti) giorni dalla data della formale autorizzazione al subappalto dovrà essere inviata - pena la decadenza dell'autorizzazione stessa - alla Direzione Lavori copia autenticata ai sensi degli artt. 46-47-76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 del contratto di subappalto stipulato dall'Impresa Appaltatrice, corredata da dichiarazione di quest'ultima attestante che le condizioni economiche dello stesso rientrano nei limiti del 20% del ribasso di cui all'Art. 18 - 4° comma - della Legge 19/3/1990 n. 55.

Il Consorzio provvederà, decorso un anno dalla data del formale provvedimento di autorizzazione al subappalto, a verificare l'insussistenza delle cause ostative di cui alla citata Legge 55/90 e conseguentemente dovrà essere inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza di ciascun anno (a pena di immediata decadenza dell'autorizzazione stessa) la relativa certificazione prefettizia in corso di validità relativa all'Impresa Subappaltatrice ed a tutti i soggetti di cui al precedente punto f) corredata dal Certificato del Tribunale o C.C.I.A.A..

Dovrà essere tempestivamente comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nell'assetto proprietario e nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa Subappaltatrice. Tale comunicazione dovrà essere corredata da documento legale (in originale o copia autenticata ai sensi degli artt. 46-47-76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445), comprovante l'intervenuta modificazione nonché dall'eventuale nuova documentazione (di cui ai precedenti punti f), g) e h). E' fatta salva ogni ulteriore documentazione che questo Consorzio ritenesse di dover acquisire. Dell'avvenuta conclusione del subappalto fermo restando l'importo autorizzato dovrà essere data tempestiva notizia a questo Consorzio con il relativo importo finale.

Le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano anche ai noli a caldo o contratti simili che prevedano l'impiego di manodopera.

L'esecuzione dei lavori affidati in subappalto o in cottimo non può formare oggetto di ulteriore subappalto o cottimo.

#### ***Art. 9. DIVIETO DI SUBAPPALTO E COTTIMO - DIVIETO DI CESSIONE E PROCURE***

E' fatto espresso divieto dell'appaltatore di cedere o di subappaltare in tutto o in parte i lavori, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni, a meno che non intervenga, da parte della stazione appaltante, una specifica autorizzazione scritta; in questo caso

l'appaltatore resterà ugualmente il solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra si dovrà operare in conformità dell'art. 21 della Legge 13.09.1982 n. 646 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge 19.03.1990, n. 55. Per giustificati motivi l'autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento; il conseguente annullamento del subappalto non darà diritto alcuno all'appaltatore per richiedere risarcimenti e/o proroghe. Non sono comunque considerati subappalti le commesse date dall'appaltatore ad altre imprese per la fornitura di materiali. E' vietato, infine, qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.

#### ***Art. 10. CONSEGNA DEI LAVORI***

La consegna dei lavori potrà essere effettuata per parti e avere inizio anche subito dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, con le riserve previste dalla normativa vigente.

Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori.

Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, il Consorzio avrà diritto:

- di non stipulare il contratto e di richiedere il risarcimento dei danni se la mancata consegna si verifichi prima della stipulazione del contratto stesso;
- di risolvere il contratto trattenendo definitivamente, a titolo di penale di recesso, la cauzione definitiva versata dall'Impresa stessa, se la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### ***Art. 11. DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA APPALTATRICE***

La ditta aggiudicataria appaltatrice dovrà comunicare, prima della sottoscrizione del contratto, il nominativo del proprio rappresentante, provvisto di idonea procura.

Per l'esecuzione del contratto eleggerà e manterrà per tutta la durata dello stesso il proprio domicilio presso la sede legale.

Tale domicilio legale, al quale l'Amministrazione e Direzione Lavori indirizzeranno in ogni tempo eventuali ordini e notificheranno eventuali atti giudiziari, dovrà essere comunicato all'Amministrazione.

#### ***Art. 12. RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA SUI LAVORI - PERSONALE DELL'IMPRESA***

L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato numericamente e qualitativamente alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori.

L'Impresa risponde dell'idoneità di tutto il personale addetto ai lavori, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione Lavori, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori, senza l'obbligo di specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze.

L'Impresa è tenuta ad avere sempre un proprio rappresentante il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori sul luogo del lavoro,

che può essere anche lo stesso capo squadra, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti.

Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartire per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta.

Altrimenti l'Impresa non potrà in alcuna evenienza invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non sono state impartite per iscritto.

### ***Art. 13. TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E DURATA DEL SERVIZIO***

La ditta aggiudicataria dovrà garantire l'ultimazione delle opere entro e non oltre **180 giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data di consegna dei lavori comprensivi dell'andamento stagionale sfavorevole e si conclude al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto così come definita all'art. 2 punto g) del Decreto 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Alla conclusione dei lavori la ditta aggiudicataria dovrà fornire, oltre alla dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 9 della legge 46/90, il certificato di collaudo dell'impianto, la documentazione finale di progetto dell'impianto ai sensi della norma CEI-02 nonché il numero di matricola dei pannelli fotovoltaici che compongono l'impianto come riportato dal costruttore dei medesimi pannelli.

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire il servizio di gestione e manutenzione per un numero di anni pari a 20 (venti) a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Nel caso in cui uno o più pannelli che compongono l'impianto vengano sostituiti - a seguito di danni o avarie non riparabili - con altri pannelli di pari potenza, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare tempestivamente al Soggetto Responsabile il nuovo numero di matricola a sostituzione di quello precedente.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione, in confronto al termine sopra fissato, verrà applicata una penale di **€ 500,00 (cinquecento/00)** oltre alle spese per protratta sorveglianza ecc.

### ***Art. 14. PENALITÀ PER RITARDI - ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO RESCISSIONE DEL CONTRATTO***

E' facoltà del Consorzio risolvere il contratto:

- quando l'Impresa si renda colpevole di frode o negligenza grave o quando interrompa l'esecuzione del contratto anche se per la pendenza di contestazioni avanti il collegio arbitrale od il giudice ordinario;

- quando per negligenza dell'Impresa o per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento del termine prefisso ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;

- quando l'Impresa a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori (o per qualsiasi altra causa), sospenderà o ritardi l'esecuzione delle opere.

Peraltro, nei casi previsti nelle lettere b) e c) del comma precedente, la risoluzione non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di una formale diffida da parte del

Consorzio, che prescriva quanto l'Impresa debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi, assegnando il relativo termine di adempimento.

Trascorso tale termine senza che l'Impresa abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni intimategli, potrà farsi dal Consorzio la dichiarazione di risoluzione espressa.

La dichiarazione della risoluzione del contratto verrà notificata dal Consorzio all'Impresa mediante Ufficiale Giudiziario.

Nel caso di risoluzione spetterà all'Impresa soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che, eventualmente, il Consorzio dovesse subire per il completamento dei lavori nonché per ogni altro titolo conseguente alla inadempienza dell'Impresa.

All'atto della risoluzione, l'Impresa è obbligata alla immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato di cui si trovano.

Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione d'ufficio, non potrà essere invocata dall'Impresa per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma precedente.

Dato il carattere pubblico dell'opera e gli impegni assunti dal Consorzio, le parti convengono espressamente che ogni contestazione in ordine alla risoluzione d'ufficio potrà dar luogo soltanto al risarcimento dei danni.

In relazione al carattere essenziale della clausola sopraindicata, si conviene fra le parti che, in caso di ritardo nella riconsegna delle opere ed in caso di opposizione alla immissione in possesso, saranno sospesi da parte del Consorzio, i pagamenti di quanto ancora dovuto a qualsiasi titolo all'Impresa e questa sarà tenuta al pagamento di una PENALE PARI AL VENTESIMO dell'importo netto dei lavori appaltati; qualora il ritardo si prolunghi per oltre 30 giorni, la penale sarà raddoppiata.

La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano per il solo fatto del ritardo o del rifiuto della riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Impresa sulla risoluzione d'ufficio e fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.

L'immissione in possesso da parte del Consorzio sarà preceduta dal verbale di constatazione dello stato dei lavori e dei cantieri, da redigersi in contraddittorio con l'Impresa.

Nel caso che l'Impresa regolarmente invitata non intervenga, il verbale sarà redatto, a richiesta dal Consorzio, da notaio con assistenza di perito e di due testimoni da scegliersi fra persone estranee al lavoro.

Ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla immissione in possesso, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti.

E' comunque facoltà del Consorzio di risolvere in qualunque momento il contratto, mediante il pagamento sia dei lavori eseguiti, sia del valore dei materiali utili, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite escluso ogni altro compenso.

#### **Art. 15. DANNI DI FORZA MAGGIORE**

L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero durante il corso dei lavori. Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme vigenti. Non saranno considerati danni di forza maggiore quelli causati da precipitazioni oppure da geli, anche se di entità eccezionale. L'Impresa è tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni.

#### **Art. 16. MODALITÀ DEI PAGAMENTI**

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del Regolamento n. 554/1999.

La Direzione dei Lavori provvederà a redigere, in corso d'opera, la contabilità delle quantità, allo scopo di procedere alla liquidazione dei certificati di acconto di cui nel seguito e fermo l'obbligo dell'Impresa di iscrivere le eventuali riserve all'atto della sottoscrizione della contabilità stessa pena per la decadenza altrimenti di ogni diritto o pretesa al riguardo.

Durante il corso dell'opera e se il credito liquido dell'Impresa, netto cioè di ogni pattuita ritenuta, ammonta a €. **150.000,00** (centocinquantamila/00), e si predisporrà lo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti e saranno emessi i certificati di acconto relativi a tali avanzamenti, al netto delle prescritte ritenute. In caso di sospensione dei lavori da parte del Consorzio, potrà venire predisposto lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti fino alla sospensione indipendentemente dalla cadenza e dell'ammontare del credito maturato.

Solo dopo che sia stato compilato il verbale di ultimazione dei lavori si farà luogo ad un certificato di acconto, qualunque sia il tempo trascorso dalla emissione del precedente.

#### **Art. 17. LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI**

Per l'esecuzione eventuale di categorie di lavori non previste si procederà alla formazione di nuovi prezzi con le norme vigenti in materia di lavori pubblici oppure alla loro esecuzione in economia.

#### **Art. 18. INDICAZIONI DI CORRETTA POSA IN OPERA**

La ditta aggiudicataria eseguirà la posa in opera dell'impianto a regola d'arte e in rispetto della normativa vigente di materia.

In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti aspetti:

- l'ottimo fissaggio dei moduli con strutture di sostegno in carpenteria metallica (telai) e ancoraggio dei telai alla copertura mediante fissaggio meccanico con stop ad espansione e successiva impermeabilizzazione con resina epossidica;
- la posa a regola d'arte dei cavi di collegamento tra le stringhe fotovoltaiche e l'inverter, assicurando un'adeguata protezione IP65 secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- la messa a terra dei supporti metallici mediante collegamento elettrico, con sezione non inferiore a 16 mm<sup>2</sup>, direttamente al pozzetto o alla rete di protezione scariche atmosferiche (gabbia di Faraday).

In base alle risultanze della contabilità finale dei lavori, si predisporrà l'ultimo stato di avanzamento e si farà luogo alla emissione dell'ultimo certificato di acconto.

Sullo stesso ammontare sarà effettuata la trattenuta dello 0,50% ai sensi della normativa vigente.

La Direzione dei Lavori inviterà l'Impresa alla firma del Registro di Contabilità entro 25 giorni dalla data cui si riferisce lo stato di avanzamento dei lavori.

I materiali approvvigionati a piè d'opera per essere incorporati nelle opere definitive, sempre che siano stati accettati dalla Direzione Lavori, potranno, essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti. L'Impresa resta però responsabile della conservazione dei medesimi materiali sino al loro

impiego. Sono fatte salve le diverse modalità di pagamento, previste nell'avviso della gara d'Appalto e pattuite in contratto.

#### ***Art. 19. RISERVE DELL'IMPRESA***

Ogni riserva da parte dell'Impresa dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dal Regolamento. La riserva deve essere iscritta ed esplicita, a pena di decadenza, anche nel caso di contabilità provvisoria e per qualsiasi pretesa, anche in dipendenza di fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o di questioni di interpretazione di norme del contratto, delle presenti norme di Capitolato Speciale d'Appalto e dell'Offerta Prezzi.

L'Impresa, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuta ad uniformarsi sempre alle disposizioni della D.L., senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al Consorzio. L'esame di tali riserve avverrà a lavori ultimati e precisamente in sede di liquidazione finale dei medesimi. L'eventuale anticipato esame di esse o di parte di esse, che il Consorzio a suo giudizio insindacabile ritenesse di fare, non infirma il principio suesposto che deve intendersi fissato come precisa norma contrattuale.

A seguito dell'approvazione degli atti di collaudo, il Consorzio adotterà le proprie determinazioni definitive in ordine alle eventuali riserve e domande dell'Appaltatore regolarmente formulate nei modi sopra citati.

#### ***Art. 20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - INADEMPIENZA DEL CONTRATTO***

In caso di inadempienza dei patti contrattuali e prescrizioni della Direzione dei Lavori da parte dell'Impresa, l'Amministrazione appaltante avrà ampia facoltà di rescindere il contratto. In tal caso il procedimento da seguire sarà quello indicato dal Regolamento. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Impresa e la Stazione appaltante durante l'esecuzione dei lavori saranno risolte secondo le norme del Capitolato Generale di Appalto.

#### ***Art. 21. REVISIONE PREZZI***

L'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006, dispone che per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice civile.

#### ***Art. 22. ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA IN CASO DI INFORTUNIO O DANNI***

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese alle assicurazioni, obbligatorie per legge, di tutto il personale da essa dipendente, restando esonerata al riguardo l'Amministrazione da ogni responsabilità.

A prova dell'adempimento di tale obbligo, la ditta aggiudicataria esibirà a richiesta della Direzione Lavori le polizze perfezionate ed i relativi documenti che attestino di aver ottemperato agli obblighi predetti.

La ditta aggiudicataria si impegna a predisporre prima dell'inizio dei lavori il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori ed a coordinare gli eventuali piani al riguardo predisposti dagli eventuali subappaltatori o cottimisti.

La ditta aggiudicataria si impegna, altresì, a tenere tale piano a disposizione delle autorità competenti alle verifiche ispettive di controllo.

***Art.23. EFFICACIA CONTRATTUALE DELLE VARIE DISPOSIZIONI DEL CAPITOLATO, DELLE LEGGI E REGOLAMENTI***

Salvo quanto è particolarmente disposto dal presente Capitolato, ed in tutto ciò che non sia in opposizione con il Capitolato stesso, le parti sono soggette alla piena e completa osservanza del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145 del 19.04.2000 nonché di ogni altra norma di legge, decreto e regolamento vigenti all'atto della sottoscrizione e che venisse emanato durante il corso dell'appalto in materia di appalti di opere pubbliche o lavori.

La ditta aggiudicataria è inoltre soggetta, a sue spese e responsabilità, alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti presenti e futuri, relativi agli infortuni degli operai, alle assicurazioni sociali ed a tutte le leggi ed i regolamenti in tema di lavori pubblici che siano comunque applicabili.

La ditta aggiudicataria è, altresì, tenuta all'osservanza dei contratti di lavoro vigenti e futuri, stabiliti dalle rispettive organizzazioni di categoria competenti, restando esonerata al riguardo l'Amministrazione da ogni responsabilità.

***Art.24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO***

E' facoltà del Consorzio risolvere il contratto:

a) quando l'Impresa si renda colpevole di frode o negligenza grave o quando interrompa l'esecuzione del contratto anche se per la pendenza di contestazioni avanti il collegio arbitrale od il giudice ordinario;

b) quando per negligenza dell'Impresa o per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento del termine prefisso ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;

c) quando l'Impresa a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori (o per qualsiasi altra causa), sospenderà o ritardi l'esecuzione delle opere.

Peraltro, nei casi previsti nelle lettere b) e c) del comma precedente, la risoluzione non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di una formale diffida da parte del Consorzio, che prescriva quanto l'Impresa debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi, assegnando il relativo termine di adempimento.

Trascorso tale termine senza che l'Impresa abbia integralmente adempiuto alle prescrizioni intimategli, potrà farsi dal Consorzio la dichiarazione di risoluzione espressa.

La dichiarazione della risoluzione del contratto verrà notificata dal Consorzio all'Impresa mediante Ufficiale Giudiziario.

Nel caso di risoluzione spetterà all'Impresa soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che, eventualmente, il Consorzio dovesse subire per il completamento dei lavori nonché per ogni altro titolo conseguente alla inadempienza dell'Impresa.

All'atto della risoluzione, l'Impresa è obbligata alla immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato di cui si trovano.

Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione d'ufficio, non potrà essere invocata dall'Impresa per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo previsto nel comma precedente.

Dato il carattere pubblico dell'opera e gli impegni assunti dal Consorzio, le parti convengono espressamente che ogni contestazione in ordine alla risoluzione d'ufficio potrà dar luogo soltanto al risarcimento dei danni.

In relazione al carattere essenziale della clausola sopraindicata, si conviene fra le parti che, in caso di ritardo nella riconsegna delle opere ed in caso di opposizione alla immissione in possesso, saranno sospesi da parte del Consorzio, i pagamenti di quanto ancora dovuto a qualsiasi titolo all'Impresa e questa sarà tenuta al pagamento di una PENALE PARI AL VENTESIMO dell'importo netto dei lavori appaltati; qualora il ritardo si prolunghi per oltre 30 giorni, la penale sarà raddoppiata.

La sospensione dei pagamenti e la penale si applicano per il solo fatto del ritardo o del rifiuto della riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Impresa sulla risoluzione d'ufficio e fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.

L'immissione in possesso da parte del Consorzio sarà preceduta dal verbale di constatazione dello stato dei lavori e dei cantieri, da redigersi in contraddittorio con l'Impresa.

Nel caso che l'Impresa regolarmente invitata non intervenga, il verbale sarà redatto, a richiesta dal Consorzio, da notaio con assistenza di perito e di due testimoni da scegliersi fra persone estranee al lavoro.

Ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla immissione in possesso, si darà corso al conto finale dei lavori eseguiti.

E' comunque facoltà del Consorzio di risolvere in qualunque momento il contratto, mediante il pagamento sia dei lavori eseguiti, sia del valore dei materiali utili, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite escluso ogni altro compenso.

#### ***Art. 25. ULTIMAZIONE DEI LAVORI - STATO FINALE, CONTO FINALE - COLLAUDO PROVVISORIO E DEFINITIVO - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO***

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Impresa comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato.

Se dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Impresa dovrà eseguire i lavori che gli verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per i ritardi. Solamente dopo la constatazione della accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento.

Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e l'emissione del certificato di regolare esecuzione, il Consorzio potrà ordinare ulteriori forniture e lavori, senza che l'Impresa, per qualsiasi ragione, possa rifiutarsi. Lo STATO FINALE dei lavori dovrà essere compilato entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi.

La visita di COLLAUDO avrà inizio entro 4 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il compimento di tutte le operazioni di collaudo dovrà avvenire entro il dodicesimo mese dall'ultimazione dei lavori.

Qualora durante il collaudo venissero accertati difetti o mancanze l'Impresa dovrà provvedere all'esecuzione delle necessarie modifiche entro il termine prescritto dal collaudatore.

Qualora poi l'Impresa non desse esecuzione alle prescrizioni nel tempo assegnatogli, sarà passibile della penale per ritardo, fatta comunque salva l'esecuzione d'ufficio.

In tal caso il Consorzio disporrà un collaudo tecnico provvisorio allo scopo di riconoscere se le opere siano state eseguite con le regole d'arte e con le prescrizioni tecniche del contratto, e se sia possibile, e quando, di farne uso.

Tale collaudo provvisorio sarà fatto constatare da un processo verbale da compilarsi in contraddittorio con l'Impresa con le modalità prescritte dal Regolamento vigente per l'esecuzione dei lavori pubblici, nel quale si dichiareranno consegnate provvisoriamente al Consorzio le opere interessate.

Con l'approvazione del collaudo definitivo, si procederà alla corresponsione all'Impresa del saldo risultante dalla relativa liquidazione e alla restituzione della cauzione e delle trattenute di garanzia a norma di legge.

In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'Impresa dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse deve esser fatta a cura e spese dell'Impresa la quale, anche in presenza del traffico sulle opere già in fase d'esercizio, la eseguirà senza portare in alcun modo turbamento al traffico medesimo e comunque con il rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica, e delle prescrizioni dei competenti uffici del Consorzio, restando al riguardo a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.

L'Impresa, pertanto, sarà tenuta all'osservanza, oltre che delle disposizioni di legge, anche delle prescrizioni che dovesse fissare il Consorzio, senza che, per gli oneri che potessero derivarne, abbia nulla a pretendere.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo definitivo, e salve le maggiori responsabilità sancite all'Art. 1669 del Codice Civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le sostituzioni ed i ripristini che si renderebbero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Impresa stessa, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

#### **Art.26. SPESE DEL CONTRATTO**

Le spese di scritturazione, stipulazione del contratto e delle copie occorrenti, comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico dell'Appaltatore. L'I.V.A., corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge, sarà a carico della Stazione Appaltante.

